

PROVVEDIMENTO N. 2495 DEL 21 DICEMBRE 2006

Disposizioni concernenti la disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. Registri assicurativi, moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio ed alla relazione semestrale. Comunicazioni alla banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, ed in particolare l'art. 2, comma 5-quater, che, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia, ha istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi;

VISTO il Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante disposizioni in materia di esercizio delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'art. 354, commi 3 e 4, del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970 n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254 recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP 1 dicembre 1997, n. 735 in materia di piano dei conti per le imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G in materia di relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione delle informazioni alla banca dati sinistri r.c. auto da parte delle imprese di assicurazione e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 marzo 2003, n. 2179 con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sinistri r.c. auto, nonché le modalità e i limiti di accesso alle informazioni raccolte;

CONSIDERATA la necessità di emanare istruzioni al fine di adeguare le disposizioni dell'ISVAP a seguito dell'introduzione della disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale e dell'esercizio del diritto di rivalsa, prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254 e dalla Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, prevista dall'art. 13, comma 1, del predetto decreto;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio di cui al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, ed i prospetti di vigilanza da allegare alla relazione semestrale, definiti dalla Circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D, nonché di dare disposizioni per la trasmissione all'ISVAP delle informazioni relative ai sinistri dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare le istruzioni relative ai registri assicurativi da tenersi da parte delle imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

CONSIDERATA la necessità di dettare specifiche istruzioni per la comunicazione alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai sinistri gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto;

DISPONE

Articolo 1

Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059 - G

(Articolo abrogato dal Regolamento ISVAP n. 22/08)

Articolo 2

Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 1 dicembre 1997, n. 735

(Articolo abrogato dal Regolamento ISVAP n. 22/08)

Articolo 3

Modifiche ed Integrazioni alla Circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D

(Articolo abrogato dal Regolamento ISVAP n. 22/08)

Articolo 4

Istruzioni per la compilazione dei registri assicurativi da tenersi da parte delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali

(Articolo abrogato dal Regolamento ISVAP n. 27/08)

Articolo 5

Istruzioni in ordine alle modalità di trasmissione alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai sinistri gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto

1. Le informazioni relative ai sinistri verificatisi a partire dal 1 febbraio 2007, rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, sono trasmesse alla banca dati sinistri in conformità alle istruzioni riportate in allegato al presente provvedimento.
2. Le altre disposizioni già impartite relative alla trasmissione delle informazioni alla banca dati sinistri continuano ad essere applicate fino alla emanazione del Regolamento di attuazione dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private.

Articolo 6

Altre informazioni

1. Le informazioni riguardanti i rami responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, richieste con le Circolari ISVAP 3 marzo 2000 n. 401/D, 15 novembre 2001 n. 458/S, 5 febbraio 2002 n. 470/S¹, sono trasmesse, a partire dalle comunicazioni relative all'esercizio 2007, tenendo conto delle istruzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

Articolo 7

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 8

¹ Le parole "e 29 dicembre 2005 n. 575/D" sono state abrogate dal Regolamento ISVAP n. 22/08

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 1 febbraio 2007.
2. Le disposizioni relative ai moduli di vigilanza allegati al bilancio di esercizio ed ai prospetti allegati alla relazione semestrale si applicano a partire dall'esercizio 2007.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)